

Codice A1604B

D.D. 28 aprile 2022, n. 177

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Morelli - codice univoco TO-P-05743, ubicato nel Comune di Graverre (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A. e contestuale annullamento della determinazione n. 119 del 7/04/2016 a seguito dell'entrata in esercizio del nuovo acquedotto della Valle di Susa e della conseguente chiusura del pozzo denominato Olmo - codice ....**



**ATTO DD 177/A1604B/2022**

**DEL 28/04/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Morelli - codice univoco TO-P-05743, ubicato nel Comune di Graverre (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A. e contestuale annullamento della determinazione n. 119 del 7/04/2016 a seguito dell’entrata in esercizio del nuovo acquedotto della Valle di Susa e della conseguente chiusura del pozzo denominato Olmo - codice univoco TO-P-05744

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 8/02/2022, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 25 del 7/02/2022 con la documentazione a supporto della nuova proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. del pozzo potabile denominato *Morelli* - codice univoco TO-P-05743, situato nel Comune di Graverre (TO) - dati catastali di ubicazione dell’opera: foglio di mappa n. 6, mappale n. 1511 e la richiesta di contestuale annullamento della determinazione n. 119 del 7/04/2016.

L’area di salvaguardia dei suddetti pozzi risulta attualmente perimetrata - in conformità ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 - con la determinazione n. 119 del 7/04/2016 recante “*Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati “Olmo” - codice univoco TO-P-05744 e “Morelli” - codice univoco TO-P-05743, ubicati nel Comune di Graverre (TO)*”, alla quale è allegato, quale parte integrante e sostanziale, l’elaborato “*Appendice 1 – Comune di Graverre - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi Olmo e Morelli - Proposta di definizione delle aree di salvaguardia di pozzi - Base cartografica catastale alla scala 1:2.000*”, agli atti presso l’archivio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e trasmessa, per i relativi adempimenti, allo stesso comune, nel cui territorio ricade l’area di salvaguardia per recepirla nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, all’Ente di Governo dell’Ambito

n. 3, alla S.M.A.T. S.p.A., alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche e Servizio Pianificazione Territoriale, all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e ai Settori regionali Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest della Direzione Ambiente, Governo Tutela del Territorio e Tecnico Regionale - Area metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagne, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

Precedentemente, la stessa S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 21/06/2021, aveva comunicato all'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 che, a seguito dell'entrata in esercizio del nuovo acquedotto della Valle di Susa, ha provveduto alla chiusura del pozzo *Olmo*, trasmettendo la documentazione contenente la nuova proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 del solo pozzo *Morelli* e richiedendo, contestualmente, l'annullamento della determinazione n. 119 del 7/04/2016 sopra citata.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto. Il Comune di Gravere è situato nella media Valle di Susa, all'altezza della confluenza del torrente Cenischia nella Dora Riparia. L'attuale assetto morfologico del territorio comunale è il risultato di un complesso modellamento operato da diversi agenti morfogenetici che si sono susseguiti a partire dal Pliocene. Alla scala dell'intera Valle di Susa si riconoscono forme e depositi associate al modellamento glaciale, i cui relitti sono conservati prevalentemente al fronte e ai lati dell'originaria massa glaciale, la cui distribuzione consente di ricostruire le fasi principali di espansione e di ritiro del ghiacciaio vallivo. Dopo l'ultimo ritiro, la morfologia glaciale è stata rimodellata ad opera dei processi di dinamica fluviale della Dora Riparia e torrentizia dei bacini laterali. Il "gradino di Gravere" rappresenta una soglia morfologica allo sbocco dell'alta Valle di Susa, attualmente sospesa rispetto alla bassa valle ed è solcato da numerose valli parallele formate da scaricatori glaciali, che evidenziano una certa persistenza del ghiacciaio a monte della soglia. Attualmente l'azione erosiva della Dora Riparia ha inciso la soglia formando le Gorge di Susa, una gola profonda circa 200 metri e lunga all'incirca 4.500 metri. Il territorio comunale appartiene ai settori n. 74 e 75 del Piano Forestale Territoriale; nel dettaglio, l'areale in cui si colloca il pozzo ricade nel settore forestale n. 75, nella porzione basale del versante, caratterizzata da suoli molto profondi, ottime fertilità e da una buona stabilità complessiva dell'area. Le forme del paesaggio sono morbide e il reticolo idrografico è formato unicamente dal rio Gelassa e da alcuni suoi tributari. La superficie, a causa della bassa quota e della presenza di un predominante uso agricolo del suolo, è prevalentemente privata (90%), mentre la proprietà pubblica (10%) è limitata alle porzioni più acclivi del versante e non utilizzabili dall'agricoltura.

Il pozzo *Morelli* è ubicato ad una quota di 660 metri s.l.m. immediatamente a valle della frazione Morelli, a Nord-Est del conico comunale, lungo la S.S. n. 24 del Monginevro e si imposta nell'ambito del conoide e dello scaricatore fluvio-glaciale del rio Gelassa, affluente in destra della Dora Riparia, costituito da una potente serie di depositi sciolti di origine alluvionale, poggianti sul substrato roccioso in posto, che ospitano un acquifero a superficie libera. Il pozzo è profondo 42,30 metri - profondità accertata tramite videoispezione - con la prima finestratura a partire da -26 metri dal piano-campagna risultando, pertanto, conforme ai disposti della legge regionale 30/04/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/04/2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente un acquifero superficiale impostato nell'ambito dell'area omogenea classificata come "Area M - Sottoarea MB", caratterizzata dall'assenza di sistemi acquiferi profondi significativi a livello regionale secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 34-11524 del 3/06/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012.

Al fine di determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero captato, sono state eseguite alcune prove di portata; in particolare, sono state effettuate (in tempi diversi con diverse portate)

prove di risalita e, recentemente (a ottobre 2018), una prova a gradini di portata (7 l/s, 13,8 l/s, 19 l/s e 30 l/s) per valutare la potenzialità suppletiva del pozzo *Morelli*, nel corso della quale ciascun gradino è stato mantenuto fino alla stabilizzazione del livello dinamico. La curva di risalita del 2018 differisce da quella del 2012 in quanto è stata acquisita a seguito di una prova a gradini di portata con lunga durata del gradino superiore (24 ore di pompaggio complessivo) per testare la potenzialità del sistema pozzo-acquifero a portate superiori rispetto a quelle sinora estratte e rappresenta, pertanto, un risultato integrativo rispetto a quella precedente.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata estraibile pari a 20 l/s e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dal pozzo - valutata con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002) - variabile da alto a moderato. In relazione all'elevata conducibilità idraulica dei materiali costituenti il mezzo saturo - tipica di un ambiente deposizionale ad alta energia quale il conoide del torrente Gelassa e all'elevato gradiente idraulico, proprio di una falda freatica di versante alpino - il criterio *cronologico* previsto nel caso di pozzi dal regolamento regionale 15/R/2006 non è applicabile in quanto, considerata l'alta vulnerabilità della risorsa, determinerebbe un'area di salvaguardia di dimensioni largamente superiori all'estensione dell'acquifero definito in sede di studio idrogeologico. Pertanto, la soluzione tecnicamente più sostenibile - ritenuta condivisibile anche dagli uffici regionali preposti a condurre l'istruttoria sulla perimetrazione e dall'ARPA nel proprio parere di competenza - è stata identificata nell'applicazione "ibrida" del criterio *geometrico* con il criterio *idrogeologico*, ovvero laddove i limiti dell'acquifero alluvionale (contatto con la roccia incassante) intersecano lateralmente i 200 metri, si è applicato il criterio *idrogeologico* per la delimitazione della zona di rispetto ristretta e, conseguentemente, l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale, delimitata sui limiti delle zone già recintate e adibite esclusivamente come aree di servizio del pozzo, per una superficie di 0,24 ettari;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale e identificata, a monte del pozzo, con un approccio di tipo *geometrico*, corrispondente ad un raggio di 200 metri centrato sulla captazione, per una superficie di 1,13 ettari;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione, a monte, derivante dalla geomorfologia, dall'idrogeologia locale e dal risultato della simulazione modellistica, identificato lungo il sistema di flusso direttamente alimentante la zona di rispetto ristretta, riconoscibile dall'analisi del campo di moto della falda, per una superficie di 0,76 ettari.

Entrambe le zone di rispetto sono state fatte terminare lateralmente in corrispondenza del contatto tra il substrato roccioso affiorante e sub-affiorante e i depositi alluvionali che delimitano l'acquifero; in particolare, laddove i limiti dell'acquifero alluvionale si trovano a distanze inferiori ai 200 metri dal pozzo, la zona di rispetto si è attestata, per criterio *idrogeologico*, sugli affioramenti di rocce impermeabili nei pressi delle borgate di Olmo, Morelli (ad Ovest) e al piede del versante presso la S.S. n. 24 (ad Est).

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Elaborato n. 1 – COMUNE DI GRAVERE (TO) - POZZO "MORELLI" - PLANIMETRIE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - Scala 1:5.000 - 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia è attraversata dalla S.S. n. 24 del Monginevro, caratterizzata da un'elevata intensità di traffico e ai cui margini sono presenti canalette di drenaggio di recente realizzazione, in forte pendenza e in buono di stato di manutenzione, che redimano le acque meteoriche e le recapitano in area esterna; entro la zona di rispetto ristretta è inoltre presente un piccolo fabbricato non allacciato alla rete fognaria. Le superfici a destinazione agricola occupano circa il 43% dell'area e sono interamente occupate da frutteti e piccoli orti privati; in relazione alle dimensioni degli appezzamenti si ritiene che i frutteti siano interamente privi di ogni finalità economica e si esclude l'uso di trattamenti o concimazioni; allo stesso modo gli orti risultano pertinenti alle

abitazioni, con uso esclusivamente privato e domestico. Allo stato attuale non sono presenti, né nella zona di rispetto ristretta, né nella zona di rispetto allargata, aree destinate al pascolo, neppure saltuario, tuttavia, è stato ugualmente redatto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, con nota in data 27/07/2021, ha trasmesso al Comune di Gravere (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *Morelli* - codice univoco TO-P-05743, ubicato nel medesimo Comune di Gravere e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Gravere (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla nuova definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 9/09/2021, ha considerato adeguata la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'applicazione di un criterio "ibrido", derivante dal criterio *geometrico* e dal criterio *idrogeologico* e l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha tuttavia evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- va garantita la sottoscrizione, la comunicazione alla Città Metropolitana di Torino e l'applicazione della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da parte di coloro che detengono il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia, come previsto nell'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006;
- in relazione al piccolo fabbricato non allacciato alla rete fognaria ricadente nell'area di salvaguardia, è necessario che venga precisato il sistema esistente di smaltimento dei reflui e verificato, non potendo rilocalizzarlo, che sia realizzato e gestito in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee valutando, considerata la presenza di un collettore fognario, il collettamento dello scarico nella fognatura comunale; deve inoltre essere verificata anche l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione della centrale termica, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;
- in relazione alla presenza della S.S. n. 24 del Monginevro, è necessario prevedere la manutenzione costante dei sistemi di deflusso delle acque al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque piovane o dovute a sversamenti accidentali; dovrà altresì essere assicurata la costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione dell'infrastruttura stessa;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

L'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati

gli opportuni accertamenti, con nota in data 26/01/2022, ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.) sia presso la rete di distribuzione afferente e che i risultati analitici forniti hanno rilevato, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che contiene le conclusioni dello studio pedologico dell'areale interessato e indica che i terreni agrari delle zone di rispetto, ristretta e allargata, sono ascrivibili alla Classe A di gestione agricola, in quanto caratterizzati da un'alta vulnerabilità intrinseca dell'acquifero e da una capacità protettiva del suolo moderatamente bassa e, conseguentemente, presentano una notevole suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina la massima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture arboree ed erbacee presenti. I terreni ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia sono destinati, prevalentemente, a frutteti (meleti), che presentano la copertura erbacea permanente al suolo, a prati, la cui gestione agronomica non prevede l'uso di fertilizzanti ed effluenti di origine zootecnica e a orti domestici realizzati per l'autoconsumo alimentare che raggiungono, complessivamente, oltre il 50% della superficie; un 20% circa della superficie è occupata da boschi mentre la rimanente porzione di territorio risulta urbanizzata.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/05/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7, in data 17/02/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che il pozzo potabile *Morelli* - codice univoco TO-P-05743, ubicato nel Comune di Gravere (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., risulta inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2/12/2010.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto

dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e del manufatto contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti della S.S. n. 24 del Monginevro e della viabilità secondaria ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo allo scarico di natura civile del piccolo fabbricato non allacciato alla rete fognaria e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose; per quanto riguarda lo scarico esistente, qualora non rilocalizzabile, si dovrà verificare che sia realizzato e gestito in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota della S.M.A.T. S.p.A., in data 21/06/2021 - prot. n. 42835, con la quale ha comunicato all'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 che, a seguito dell'entrata in esercizio del nuovo acquedotto

della Valle di Susa, ha provveduto alla chiusura del pozzo *Olmo*, trasmettendo la documentazione contenente la nuova proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 del solo pozzo *Morelli* - codice univoco TO-P-05743, situato nel Comune di Gravere (TO) e richiedendo, contestualmente, l'annullamento della determinazione n. 119 del 7/04/2016;

vista la determinazione n. 119 del 7/04/2016, agli atti presso l'archivio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, con la quale era stata approvata - in conformità ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 - l'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Olmo* - codice univoco TO-P-05744 e *Morelli* - codice univoco TO-P-05743, ubicati nel Comune di Gravere (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., provvedimento trasmesso, per i relativi adempimenti, allo stesso comune, nel cui territorio ricadeva l'area di salvaguardia per recepirla nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, all'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", alla S.M.A.T. S.p.A., alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche e Servizio Pianificazione Territoriale, all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e ai Settori regionali Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest della Direzione Ambiente, Governo Tutela del Territorio e Tecnico Regionale - Area metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagne, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, in data 27/07/2021, con la quale è stata trasmessa al Comune di Gravere (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *Morelli* - codice univoco TO-P-05743, ubicato nel medesimo Comune di Gravere e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 9/09/2021 - prot. n. 81054;

vista la nota dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 26/01/2022 - prot. n. 0007613;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 n. 25, in data 7/02/2022, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, in data 8/02/2022 - prot. n. 0000421/2022, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/03/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

- legge regionale 30/04/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/02/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/07/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/02/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/07/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/08/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/06/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

*determina*

- a. Di annullare con il presente atto, per i motivi citati in premessa, la determinazione n. 119 del 7/04/2016 recante "*Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati "Olmo" - codice univoco TO-P-05744 e "Morelli" - codice univoco TO-P-05743, ubicati nel Comune di Gravere (TO)*", alla quale è allegato, quale parte integrante e sostanziale, l'elaborato "*Appendice 1 – Comune di Gravere - Proposta di*

*delimitazione delle aree di salvaguardia del pozzi Olmo e Morelli - Proposta di definizione delle aree di salvaguardia di pozzi - Base cartografica catastale alla scala 1:2.000*", agli atti presso l'archivio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

- b. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Morelli* - codice univoco TO-P-05743, ubicato nel Comune di Gravere (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nella planimetria "*Elaborato n. 1 - COMUNE DI GRAVERE (TO) - POZZO "MORELLI" - PLANIMETRIE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - Scala 1:5.000 - 1:2.000*", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- c. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 20 l/s - portata massima estraibile derivante da un pompaggio continuo per 24 ore e identificata applicando un criterio "ibrido", *geometrico* e *idrogeologico*; laddove i limiti dell'acquifero alluvionale (contatto con la roccia incassante) intersecano lateralmente i 200 metri, si è infatti applicato il criterio *idrogeologico* per la delimitazione della zona di rispetto ristretta.
- d) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. Per quanto concerne le attività agricole che interessano l'area di salvaguardia, i cui terreni ricadono in Classe A, all'interno della zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari, mentre nella zona di rispetto allargata è possibile la stabulazione ed il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg per ettaro. Le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002 e ss.mm.ii. e l'*azoto* somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834/2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata. Negli areali interessati è vietato, inoltre, l'uso di geodisinfettanti ai sensi del d.lgs. 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.
- In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/05/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".
- e. Il gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e del manufatto contenente il pozzo.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della captazione - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
  - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;

- all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- g. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Gravere, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti della S.S. n. 24 del Monginevro e della viabilità secondaria ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
  - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo allo scarico di natura civile del piccolo fabbricato non allacciato alla rete fognaria e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda lo scarico esistente, qualora non rilocalizzabile, si dovrà verificare che sia realizzato e gestito in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; per quanto concerne l'eventuale ristrutturazione di tale fabbricato l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari;
  - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
  - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Tavola\_Area\_Salvanguardia.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

COMUNE DI GRAVERE (TO)

PROSPERAZIONI IDROGEOLOGICHE FINALIZZATE ALLO STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI IDROPOTABILI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE 11.12.2006 N°15/R RECANTE: "DISCIPLINA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO"

POZZO "MORELLI"  
 PLANIMETRIE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA  
 Scala 1:5.000 - 1:2.000

Rev.	Data	Verifica	Autorizzazione	Modifiche
0	31/07/2020	Ing. M. Tuberga	Geol. N. Quaranta	





IL DIRETTORE GENERALE

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Codifica Piano dei Conti: Tipologia di spesa: Centro di Responsabilità: Oggetto di controllo: Divisione: 01 Archivio file:	<b>Collaboratori:</b> Dott. Nicola QUARANTA Geologo C.so Umberto I° 1194 - 10133 TORINO Tel. 011.4645.1194 - Fax 011.4365.575 e-mail: info@geosubsmeccingestorino.it	<b>Il Progettista:</b> Dott. Nicola QUARANTA Geologo C.so Umberto I° 1194 - 10133 TORINO Tel. 011.4645.1194 - Fax 011.4365.575 e-mail: info@geosubsmeccingestorino.it
Allegato n.	Elaborato n.	1

SUPERFICI COINVOLTE NELLE AREE DI SALVAGUARDIA (ha)			
Pozzo	ZTA	ZRR	ZRA
Morelli	0.24	1.13	0.76



PARTICELLE CATASTALI COINVOLTE					
Foglio	Particella	Superficie in ZTA	Superficie in ZRR	Superficie in ZRA	Destinazione d'uso prevalente
6	858	NO	totale	NO	Agricola
6	871	NO	totale	NO	Agricola
6	872	NO	totale	NO	Agricola
6	874	NO	parziale	NO	Agricola
6	875	NO	parziale	NO	Agricola
6	876	NO	parziale	NO	Agricola
6	885	NO	parziale	NO	Agricola
6	1269	parziale	parziale	NO	Agricola
6	1331	NO	totale	NO	Agricola
6	1456	NO	parziale	NO	Agricola
6	1509	totale	NO	NO	Agricola
6	1510	NO	parziale	NO	Agricola
6	1511	parziale	parziale	NO	Agricola
6	1512	no	totale	NO	Agricola
6	1513	totale	NO	NO	Agricola
6	1514	NO	totale	NO	Agricola
6	1515	parziale	parziale	NO	Agricola
6	1516	NO	totale	NO	Agricola
6	1517	parziale	parziale	NO	Agricola
6	1518	NO	totale	NO	Agricola
6	1519	NO	totale	NO	Agricola
6	1520	NO	totale	NO	Agricola
6	1521	NO	totale	NO	Agricola
6	1522	NO	totale	NO	Agricola
6	1523	NO	totale	NO	Agricola
6	1524	NO	totale	NO	Agricola
6	1525	NO	totale	NO	Agricola
6	1526	NO	totale	NO	Agricola
6	1527	NO	totale	NO	Agricola
6	1528	NO	totale	NO	Agricola
6	1529	NO	totale	NO	Agricola
6	1530	NO	totale	NO	Agricola
6	1531	NO	totale	NO	Agricola
6	1533	NO	NO	totale	Agricola
6	1535	NO	NO	totale	Agricola
6	1537	NO	NO	parziale	Agricola
6	1539	NO	NO	parziale	Agricola
6	1541	NO	NO	parziale	Agricola
6	1547	NO	parziale	parziale	Agricola
6	1551	NO	NO	totale	Agricola
6	1552	parziale	parziale	NO	Agricola
6	1553	NO	totale	NO	Agricola
6	1558	NO	totale	NO	Agricola
6	1559	NO	totale	NO	Agricola
6	1560	NO	totale	NO	Agricola
6	1561	NO	totale	NO	Agricola
6	1562	NO	totale	NO	Agricola
6	1563	NO	totale	NO	Agricola
6	1564	NO	totale	NO	Agricola
6	1565	NO	totale	NO	Agricola
6	1566	NO	totale	NO	Agricola
6	1567	NO	totale	NO	Agricola
6	1568	NO	totale	NO	Agricola
6	1569	NO	totale	NO	Agricola
6	1570	NO	totale	NO	Agricola
5	765	NO	NO	parziale	Agricola
5	766	NO	NO	totale	Agricola
5	780	NO	NO	parziale	Agricola
5	781	NO	NO	parziale	Agricola
5	782	NO	NO	parziale	Agricola
5	787	NO	NO	totale	Agricola
5	788	NO	NO	totale	Agricola
5	789	NO	NO	parziale	Agricola
5	791	NO	NO	totale	Agricola
5	1144	NO	NO	totale	Agricola
5	1323	NO	parziale	parziale	Agricola
5	1421	NO	NO	parziale	Agricola
5	1474	NO	NO	totale	Agricola
5	1475	NO	NO	parziale	Agricola
5	1544	NO	NO	parziale	Agricola
5	1603	NO	parziale	parziale	Agricola
5	1604	NO	parziale	parziale	Agricola
5	1605	NO	NO	totale	Agricola
5	1606	NO	NO	totale	Agricola
5	1607	NO	NO	totale	Agricola
5	1608	NO	NO	totale	Agricola
5	1609	NO	NO	totale	Agricola
5	1610	NO	NO	totale	Agricola
5	1611	NO	NO	totale	Agricola
5	1612	NO	NO	totale	Agricola
5	1613	NO	NO	parziale	Agricola
5	1614	NO	NO	parziale	Agricola
5	1670	NO	NO	totale	Agricola
5	1671	NO	NO	totale	Agricola
5	1687	NO	parziale	parziale	Agricola
5	1688	NO	totale	NO	Agricola
5	1689	NO	NO	totale	Agricola
5	1690	NO	NO	totale	Agricola